

C O M U N E D I M O N T E R E A L E
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 83 Del 05-10-20

Oggetto: Legge n.311 del 20/11/2004, art.1, comma 557. Uti=
lizzo del dipendente del Comune di Pizzoli (AQ),
Sig.ra Lalli Anna Maria, nell'Area Anagrafe e Ser=
vizi alla Persona del Comune di Montereale (AQ).

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 16:10, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GIORGI MASSIMILIANO	Sindaco	A
MARINI CARLO	Vicesindaco	P
MARCHETTI BERARDINO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Ha partecipato alla seduta, in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott. Mari Roberto.

Il Presidente MARINI CARLO in qualità di Vice Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

[] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[] il revisore del conto.

PRESO ATTO:

- Che con nota datata 12/05/2020, Prot. 4650/2020, il Responsabile dell'Area Demografica e Servizi alla Persona, Dott.ssa Fiorenza Pamela, ha rappresentato al Sindaco ed alla Giunta Comunale la carenza di organico del proprio ufficio che attualmente gestisce attività ordinaria, servizi pubblici essenziali ed attività straordinaria e l'opportunità di utilizzo di un dipendente in servizio presso altro Ente;
- che con nota Prot.9466 del 01/10/2020, al fine di garantire continuità ai servizi di anagrafe e stato civile, il Comune di Montereale ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il comune di Pizzoli e per 8 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del comune di Pizzoli, ed in particolare la sig.ra Lalli Anna Maria, mediante stipula di un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

PRESO ATTO inoltre:

- della disponibilità manifestata dal dipendente;
- che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di Pizzoli, datore di lavoro del predetto.

VISTA la nota Prot. 9564 del 02/10/2020 (ns. prot. 9533 del 05/10/2020) con cui il Segretario Comunale di Pizzoli (AQ) ha autorizzato l'utilizzo del predetto dipendente sig.ra Lalli Anna Maria ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

RILEVATO che

- i comuni di Pizzoli e Montereale hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la ratio della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;
- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni,

in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004.

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'utilizzo presso il comune di Montereale della dipendente Lalli Anna Maria, dal 07/10/2020 al 31/12/2020, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per otto ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Montereale da parte del dipendente interessato:

- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Pizzoli sig.ra Lalli Anna Maria (Collaboratore Professionale - cat. B1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di Montereale per 8 (otto) ore la settimana oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Pizzoli.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

Preso atto che, con deliberazione n.128/2014/PAR del 9 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione regionale Sicilia, ha confermato i consolidati orientamenti, secondo i quali le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art.1, comma 557, legge n.311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art.9, comma 28, d.l. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art.1, comma 557, legge n.296/2006;

Vista la deliberazione n.2/SEZAUT/2015QMIG della Corte dei Conti sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art.11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di*

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art.1, l. n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28°;

Richiamato quindi il vigente art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art.11, comma 4-bis, del d.l. n.90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Dato atto che la prestazione lavorativa presso il Comune di Montereale dovrà essere espletata al di fuori dell'orario di lavoro prestato al Comune di Pizzoli (AQ);

Tenuto conto che, ai fini dell'utilizzo e della remunerazione del dipendente, viene previsto il compenso delle prestazioni rese per la posizione economica B1, oltre oneri riflessi a carico del Comune, a valere sui capitoli delle retribuzioni del personale, le cui risorse sono disponibili nel bilancio finanziario 2020/2022, annualità 2020;

VISTA la deliberazione di C.C. n.16 del 13/08/2020, approvata su proposta della Giunta Comunale formulata con deliberazione n.63 del 29/07/2020, concernenti il fabbisogno di personale e nelle quali è previsto l'utilizzo, fino al 31/12/2020, della figura di che trattasi nelle more dell'assunzione di un Istruttore Amministrativo C1 a tempo pieno ed indeterminato;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanime

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare un apposito accordo di collaborazione con il comune di Pizzoli, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. Di dare atto che il comune di Montereale si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Pizzoli sig.ra Lalli Anna Maria (Collaboratore Professionale, Cat. B1), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 per il periodo dal 07/10/2020 e sino al 31.12.2020, per un numero di N. 8 (otto) ore settimanali in presenza, poiché l'attività svolta rientra tra le attività indifferibili (cfr. art.87, D.L. 17 marzo 2020, n.18) oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Pizzoli;
4. Di dare atto che la dipendente Sig.ra Lalli Anna Maria dovrà garantire il servizio in presenza nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e, in casi di assenza del Responsabile dell'Area anche in orario antimeridiano per attività di sportello al pubblico;
5. Di trasmettere al Comune di Pizzoli il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.

Inoltre, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

.....
rilascia:

- () PARERE FAVOREVOLE
() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
() PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

=====
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MARINI CARLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mari Roberto

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Il Responsabile del Procedimento

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. in data , ai capigruppo consiliari (art. 127 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza comunale lì

Amministrativa

Il Responsabile Area
Dott. Francesco Graziani

=====
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
DELIBERA DI GIUNTA n. 83 del 05-10-2020 - pag. 5 - COMUNE DI MONTEREALE

giorno.....:

[] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d. Leg.vo 18.08.2000 n. 267)

[x] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. leg.vo) 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

	Il	Responsabile	Area
Amministrativa		Dott. Francesco Graziani	

=====